

# Compatibilità ambientale di un progetto consistente nell'effettuazione di una indagine sismica 2D

T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II *bis* 16 settembre 2019, n. 11004 - Stanizzi, pres.; Fratamico, est. - Regione Puglia (avv. Mangiameli) c. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed a. (Avv. gen. Stato) ed a.

**Ambiente - Compatibilità ambientale di un progetto consistente nell'effettuazione di una indagine sismica 2D nell'area dell'istanza di permesso di ricerca di idrocarburi denominato 'd 89 F.R-GM' ubicato nel Mar Ionio Settentrionale di fronte alla punta meridionale della penisola salentina.**

(*Omissis*)

## FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe la Regione Puglia ha impugnato il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 224 del 31.08.2017, recante "la compatibilità ambientale di un progetto consistente nell'effettuazione di una indagine sismica 2D nell'area dell'istanza di permesso di ricerca di idrocarburi denominato 'd 89 F.R-GM' ubicato nel Mar Ionio Settentrionale di fronte alla punta meridionale della penisola salentina, presentato dalla Società Global MED LLC con sede legale in 6901 South Piece Street, Suite 390, Littleton, Colorado 80128, USA, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni" ivi riportate, pubblicato per estratto nella G.U. Parte Seconda – Foglio delle Inserzioni, n. 116 del 3 ottobre 2017, nonché il parere della Commissione Tecnica di Valutazione dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS n. 2074 del 13 maggio 2016 ed ogni atto presupposto, connesso o consequenziale.

Con un primo motivo di ricorso, la ricorrente ha lamentato l'"elusione del divieto di superamento dell'estensione massima dell'area di ricerca (750 Km<sup>2</sup>) previsto dall'art. 6, comma 2, della legge n. 9 del 1991", rilevando che l'area cui si riferisce l'istanza di permesso di ricerca, individuata per mezzo dell'indicazione di 14 vertici, avrebbe sì, da sola, un'estensione di 744,6 Km<sup>2</sup> e, dunque, inferiore a tale limite, ma che "le attività previste nell'area del permesso di ricerca 'd 89 F.R-GM' rientrano all'interno di un programma di indagine a più ampia scala, che comprende altre cinque aree per le quali la Global MED ha presentato istanza di permesso di ricerca".

Nel complesso, le sei istanze ... divise in due macro aree - una al largo delle coste calabresi e l'altra a sud delle coste pugliesi, (comprendente) oltre che il permesso ... 'd 89 F.R-GM', anche il 'd 90 F.R-GM' ed il 'd 91 F.R-GM' ad esso contigui"- darebbero, quindi, luogo secondo la ricorrente, "a un'area unitaria, la cui superficie supera ampiamente quella massima consentita, senza che l'escamotage di avviare quattro distinti procedimenti possa, per ciò solo, legittimare un siffatto comportamento elusivo".

"La frammentazione delle istanze e dei sub-procedimenti VIA (sarebbe così)... stata artatamente posta in essere (dalla controinteressata) al dichiarato fine di eludere il divieto legislativo posto dall'art. 6, comma 2, della legge n. 9 del 1991 (come modificato dall'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 625 del 1996), il quale così dispone: <<L'area del permesso di ricerca deve essere tale da consentire il razionale sviluppo del programma di ricerca e non può comunque superare l'estensione di 750 chilometri quadrati>>" e l'Amministrazione, con il provvedimento impugnato, non avrebbe che avallato tale condotta.

La ricorrente ha, inoltre, evidenziato una serie di elementi che indurrebbero "a ritenere che l'avvio di quattro procedimenti, lungi dal rispondere all'esigenza di garantire altrettante istruttorie e altrettante valutazioni dei progetti, sia solo un espediente per aggirare il divieto", concludendo che "non può che rilevarsi come i lavori della Commissione VIA e, di conseguenza, l'atto ministeriale impugnato siano inficiati in radice dal vizio di eccesso di potere nella forma dello sviamento di potere, per esser tesi a superare, con escamotage procedurali, un limite legale, per il quale la legge prevede nella sostanza una presunzione assoluta che oltre i 750 Km<sup>2</sup> l'area di ricerca entra in conflitto con altri interessi giuridicamente rilevanti. Nella sostanza si tratterebbe di una presunzione legislativa iuris et de iure, di carattere assoluto, con cui il legislatore ha ritenuto che un "razionale sviluppo del programma" non possa mai aversi in un'area superiore ai 750 km<sup>2</sup> ("non può comunque superare l'estensione di 750 km<sup>2</sup>")".

Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente ha, poi, dedotto la sussistenza di una "elusione del divieto di superamento dell'estensione massima dell'area di ricerca, quand'anche l'attività fosse inquadrata nell'ambito della prospezione di idrocarburi", evidenziando il fatto che il divieto legislativo di cui al primo motivo (l'estensione massima) si riferisce alla ricerca, e che il permesso concesso è anch'esso relativo a un'istanza di permesso di ricerca, il quale trova la propria sedes materiae nell'art. 6 della L. n. 9/1991, mentre il permesso di prospezione è regolato dal precedente art. 3.

Con il terzo motivo, è stato, invece, censurato "l'irragionevole utilizzo della tecnica dell'air-gun", che costituirebbe "una tecnica piuttosto controversa, in riferimento alla quale, non a caso, è stato recentemente disposto (art. 25, comma 3, d.lgs. n. 145/2015) che "il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, anche avvalendosi dell'ISPRA, (trasmetta) annualmente alle Commissioni parlamentari competenti un rapporto sugli effetti per l'ecosistema marino".



Nel primo rapporto lo stesso Ministero avrebbe formulato valutazioni in parte incerte e in parte negative sulla tecnica dell'air-gun, dando atto della "scarsità di conoscenze disponibili sugli effetti inquinanti del rumore a carico della stragrande maggioranza degli organismi marini" ed arrivando ad affermare che "...dalle prove disponibili si può concludere che i suoni sismici in ambiente marino né sono completamente senza conseguenze, né vi è certezza che determinino un danno serio e irreversibile all'ambiente".

A causa di tali carenze informative, secondo la Regione Puglia, "già prudenzialmente solo in nome del principio di precauzione, ... (sarebbe perciò)... irragionevole emettere un giudizio positivo di compatibilità ambientale", come fatto dal Ministero.

Infine, secondo la ricorrente, l'uso dell'air-gun contrasterebbe anche con la Direttiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno del 2008 (recepita con Decreto legislativo n. 190 del 2010), direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, la quale identifica 11 descrittori di buono stato ambientale, tra i quali l'assenza di emissioni di energia, incluso il rumore, che possano disturbare l'ecosistema marino.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato.

Si è costituita anche la controinteressata Global Med LLC eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per difetto di notifica presso la sua sede legale e, nel merito, in ogni caso, l'infondatezza di tutte le doglianze avversarie.

Alla pubblica udienza dell'08.07.2019 la causa è stata posta in decisione, nonostante una richiesta di rinvio presentata in udienza dalla ricorrente, motivata con riferimento alle "modifiche normative introdotte dal D.L. n. 135/2018, conv. in L. n. 12 dell'11.02.2019".

Tale richiesta non poteva essere accolta per seguenti considerazioni: da un lato, "costituisce principio consolidato, (quello per cui) ... non esiste norma giuridica o principio di diritto che attribuisca al ricorrente il diritto al rinvio della discussione del ricorso... atteso che la parte interessata ha solo la facoltà di illustrare al giudice le ragioni che potrebbero giustificare il differimento dell'udienza o la cancellazione della causa dal ruolo, ma la decisione finale in ordine ai concreti tempi della discussione spetta comunque al giudice, il quale deve verificare l'effettiva opportunità di rinviare l'udienza, giacché solo in presenza di situazioni particolarissime, direttamente incidenti sul diritto di difesa delle parti, il rinvio dell'udienza è per lui doveroso, e in tale ambito si collocano, fra l'altro, i casi di impedimenti personali del difensore o della parte, nonché quelli in cui, per effetto delle produzioni documentali effettuate dall'amministrazione, occorra riconoscere alla parte che ne faccia richiesta il termine di sessanta giorni per la proposizione dei motivi aggiunti (Consiglio Stato, Sez. V, 07 ottobre 2008, n. 4889; Consiglio Stato, Sez. V, 22 febbraio 2010 n. 1032; TAR Lazio, Roma, Sez. II bis, 18 gennaio 2017 n. 1320). Tali circostanze non ricorrono nel caso di specie.

Dall'altro lato, gli effetti del decreto legge non appaiono suscettibili di incidere sulla legittimità degli atti impugnati, da valutarsi alla luce della situazione di diritto e di fatto esistente al momento della loro adozione da parte dell'Amministrazione, potendo eventualmente in futuro, con l'adozione del previsto Piano, determinare il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, circostanza, questa, che non giustifica né rende necessario il rinvio.

Stante, poi, l'infondatezza nel merito del ricorso, il Collegio ritiene di poter prescindere dall'eccezione di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica sollevata dalla controinteressata.

Le questioni prospettate nel ricorso sono state già affrontate da questa Sezione in numerose pronunce (quale, da ultimo, la sentenza del 2.05.2019 n. 5551), con le quali ricorsi analoghi sono stati rigettati, e dalle cui conclusioni non vi è motivo di discostarsi.

La disciplina della l.n. 9/1991 è dettata non tanto dall'esigenza di salvaguardare l'ambiente, alla cui tutela sono finalizzate altre normative, tra cui il d.lgs n. 152/2006, quanto, piuttosto, dalla necessità di favorire la concorrenza e il razionale sfruttamento degli idrocarburi (cfr. sesto e nono Considerando della Direttiva CE 94/22 e art. 3 comma 3 d. lgs. n. 625/96). "In quest'ottica deve essere riguardata la necessaria procedimentalizzazione, imposta dal legislatore comunitario ai fini del rilascio dei titoli abilitativi e recepita dal d. lgs. n. 625/1996, che comporta l'obbligo del Ministero dello sviluppo economico di pubblicare nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia (BUIG) l'istanza di permesso di ricerca presentata da un operatore economico, di trasmettere un avviso contenente le informazioni essenziali sull'istanza alla Commissione Europea per la pubblicazione nella GUCE (art. 4 d. lgs. n. 625/96) e di individuare criteri obiettivi e predeterminati da pubblicare nel BUIG e nella GUCE (art. 5 d. lgs. n. 625/96) al fine di selezionare le domande presentate da eventuali ulteriori aspiranti al permesso di ricerca".

Se tali sono la ratio e il regime della l. n. 9/1991, si deve allora ritenere che il limite territoriale dei 750 kmq, previsto per i permessi di ricerca (e non, in verità, anche per quelli di mera prospezione) dagli artt. 6 comma 2 l. m. 9/91 e 9 comma 1 d. lgs. n. 625/96, si riferisca esclusivamente ai singoli procedimenti finalizzati al rilascio di ciascun titolo, proprio perché funzionale alla tutela della concorrenza e al razionale sfruttamento delle risorse, e non già complessivamente all'operatore economico destinatario del permesso.

In altri termini, la normativa vigente non prevede un limite di 750 mq per i permessi di ricerca conseguibili dal medesimo operatore, ma consente che lo stesso possa risultare destinatario di più titoli abilitativi, anche per aree contigue, purché

ogni istanza venga presentata per un'estensione inferiore a 750 kmq, e ogni autorizzazione sia rilasciata all'esito di un distinto procedimento, posto in essere secondo le disposizioni dettate dalla legge.

La lettura dell'art. 6 comma 2 della l.n. 9/1991 proposta nel senso dell'esistenza di una presunzione legale di assoluta contrarietà al "razionale sviluppo di un programma di ricerca" del rilascio allo stesso operatore di più permessi di ricerca per un'estensione superiore complessivamente ai 750 kmq è, in verità, contraddetta da una serie di elementi, emergenti sia dall'esame delle norme succedutesi nel tempo in materia, sia dalla presenza, all'interno della disciplina dell'attività ricerca degli idrocarburi, di una apposita regolamentazione della cd "ricerca unificata".

Da un lato, infatti, può osservarsi come la prima legge sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale (legge n. 613/1967) avesse previsto due distinti limiti, il primo relativo all'area massima richiedibile con il singolo permesso (che non poteva superare i 100.000 ettari e, dunque, i 1.000 kmq), il secondo concernente il numero massimo dei permessi che un singolo operatore poteva richiedere (pari a 10 permessi).

La legge n. 9/1991 ed il successivo d.lgs. n. 625/1996 (attuazione della direttiva 94/22/CEE) hanno inciso su entrambe le previsioni, riducendo alla misura di 750 kmq l'estensione massima oggetto dell'istanza di un singolo permesso e abrogando il limite massimo dei permessi richiedibili.

Da qui l'impossibilità di un'interpretazione della attuale normativa tale da ripristinare in via ermeneutica un limite espressamente eliminato dal legislatore.

Dall'altro lato, la tesi della ricorrente per cui uno stesso operatore non potrebbe svolgere nella medesima zona, attraverso il rilascio di distinti permessi, attività di ricerca in un'area complessivamente superiore ai 750 kmq contrasta anche, come anticipato, con la disciplina dettata dalla stessa l.n. 9/1991 e dal decreto del Direttore Generale per le Risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello Sviluppo Economico del 15.07.2015 in materia di "programma unitario di lavoro", per cui "l'autorità amministrativa competente può autorizzare...la realizzazione di un programma unitario di lavoro nell'ambito di più permessi quando il particolare impegno tecnico e finanziario dei lavori programmati e l'omogeneità degli obiettivi rendano più razionale la ricerca su base unificata" (art. 8 della l.n. 9/1991) e "Il programma unitario di lavoro deve riguardare permessi o titoli concessori unici nella fase di ricerca confinanti o finitimi, motivato dalla presenza di obiettivi minerari omogenei, che possono essere ricercati in modo più razionale ed economico nel complesso delle aree dei titoli" (art. 25 comma 2 D.D. 15.07.2015 - Procedure operative di attuazione del decreto 25 marzo 2015 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli, ai sensi dell'art. 19, comma 6, dello stesso decreto).

Tale disciplina, proprio per la finalità di un più razionale sfruttamento delle risorse, rende possibile e favorisce, in certa misura, l'elaborazione di programmi unitari di lavoro relativi ad aree confinanti o finitime, non necessariamente oggetto dell'attività di diversi operatori.

Il fatto che dagli atti impugnati risulti che l'Amministrazione fosse consapevole che la controinteressata avesse fatto istanza per sei permessi di ricerca le cui aree sono contigue, ognuna di esse di superficie di poco inferiori ai 750 kmq, e che non era stato possibile presentare un'unica istanza di conferimento, in quanto la legge del 9 gennaio 1991 n. 9 prevede che l'area del permesso di ricerca di idrocarburi debba essere tale da consentire il razionale sviluppo del programma di ricerca e non possa comunque superare l'estensione di 750 kmq, lungi dal compromettere la validità dell'operato dell'Amministrazione e dal manifestarne l'asserito sviamento di potere, appare al Collegio dimostrare, al contrario, la correttezza dell'attività del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che, di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, chiamato a valutare, con il supporto della Commissione Tecnica, la compatibilità ambientale del progetto presentato dalla controinteressata, ha ritenuto di doverne vagliare tutti gli effetti ed i risvolti, compresi quelli determinati dalla contemporanea presenza di ulteriori istanze di rilascio di permesso di ricerca e di esecuzione di indagini sismiche avanzate dal medesimo operatore per frazioni contigue di piattaforma continentale.

In considerazione delle argomentazioni che precedono, le doglianze svolte dalla ricorrente nel primo motivo devono essere, come detto, rigettate (in senso conforme vedi anche Cons. St., sez. VI, 04.01.2019 n. 92).

Anche il motivo di ricorso riferito alla asserita insufficienza e alla pretesa erroneità del giudizio espresso dall'Amministrazione sulla compatibilità ambientale delle indagini da eseguire con la tecnica dell'air-gun, è infondato e deve essere respinto.

Dal decreto di compatibilità impugnato, e dagli atti a esso presupposti, emerge la ricorrenza di un'attenta valutazione ex ante, da parte della Commissione Tecnica, dei potenziali rischi e di una complessiva analisi di tutta l'attività di indagine posta in essere dai soggetti richiedenti i permessi di ricerca nell'intera area.

L'attenzione e la considerazione globale degli effetti dell'attività progettata sono, infatti, all'origine delle numerose prescrizioni contenute nei provvedimenti impugnati.

Tali misure escludono la violazione sia dei principi della direttiva 2008/56/CE, sia del principio comunitario di precauzione.

Condividendo sul punto quanto espresso dalla costante giurisprudenza (ex multis, Cons. St., Sez. V, 27.12.2013, n. 6250; Cons. Giust. Amm. Sicilia Sez. Giurisd., 3.09.2015, n. 581 e, da ultimo, Cons. St., Sez. IV, 28.02.2018 n. 1240), il Collegio ritiene che il principio di precauzione, i cui tratti giuridici si individuano lungo un percorso esegetico fondato

sul binomio analisi dei rischi - carattere necessario delle misure adottate, presupponga l'esistenza di un rischio specifico all'esito di una valutazione quanto più possibile completa, condotta alla luce dei dati disponibili che risultino maggiormente affidabili e che deve concludersi con un giudizio di stretta necessità della misura.

Per tale sua natura, il principio di precauzione non può, però, mai legittimare un'interpretazione delle disposizioni normative, tecniche e amministrative vigenti in un dato settore tale da dilatarne il senso fino a ricomprendervi vicende non significativamente pregiudizievoli, né condurre automaticamente a vietare ogni attività che, in via di mera ipotesi, si assuma foriera di eventuali rischi per la salute delle persone e per l'ambiente, privi di ogni riscontro oggettivo e verificabile, richiedendo esso stesso una seria e prudentiale valutazione, alla stregua dell'attuale stato delle conoscenze scientifiche disponibili, dell'attività che potrebbe ipoteticamente presentare dei rischi, valutazione consistente nella formulazione di un giudizio scientificamente attendibile.

Concernendo molte delle censure svolte dal ricorrente proprio le valutazioni poste dalla Commissione Tecnica e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare alla base del giudizio favorevole di compatibilità ambientale, nel caso in questione non possono non venire in rilievo l'esercizio da parte dell'Amministrazione sia della discrezionalità tecnica sia della discrezionalità amministrativa e il problema dell'estensione e dei limiti del sindacato giurisdizionale al riguardo.

Alla stregua dei principi comunitari e nazionali, la valutazione di impatto ambientale non concerne una mera e generica verifica di natura tecnica circa l'astratta compatibilità ambientale dell'opera, ma deve implicare la complessiva e approfondita analisi comparativa di tutti gli elementi incidenti sull'ambiente del progetto unitariamente considerato, al fine di valutare in concreto - alla luce delle alternative possibili e dei riflessi della stessa c.d. "opzione zero" - il sacrificio imposto all'ambiente rispetto all'utilità socioeconomica perseguita (cfr. Cons. Stato, sez. V, 6 luglio 2016, n. 3000; id., 31 maggio 2012 n. 3254).

Quanto alla natura del potere e all'estensione della discrezionalità esercitata dall'Amministrazione in sede di VIA, istituto finalizzato alla tutela preventiva dell'ambiente inteso in senso ampio, il Collegio condivide gli approdi esegetici cui è pervenuta la recente giurisprudenza (internazionale e nazionale), da cui emerge il carattere ampiamente discrezionale delle scelte effettuate, giustificate alla luce dei valori primari e assoluti coinvolti (cfr., Cons. St., sez. II, 2 ottobre 2014 n. 3938; Id., sez. IV, 9 gennaio 2014 n. 36; Id., sez. IV, 17 settembre 2013 n. 4611; Id., sez. VI, 13 giugno 2011 n. 3561; Corte Giust. UE, 25 luglio 2008, c-142/07; Corte Cost., 7 novembre 2007 n. 367).

Nel rendere il giudizio di valutazione di impatto ambientale, l'Amministrazione esercita, dunque, una amplissima discrezionalità, che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, in quanto tale suscettibile di verifica tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta, al contempo, profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all'apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti; la natura schiettamente discrezionale della decisione finale risente inevitabilmente dei suoi presupposti, sia sul versante tecnico che amministrativo.

Di conseguenza, le posizioni soggettive delle persone e degli enti coinvolti nella procedura sono pacificamente qualificabili in termini di interesse legittimo, ed è altrettanto assodato che le relative controversie non rientrano nel novero delle tassative ed eccezionali ipotesi di giurisdizione di merito sancite dall'art. 134 c.p.a. (cfr., sotto l'egida della precedente normativa, identica in parte qua, Cons. St., Ad. Pl., 9 gennaio 2002, n. 1).

Proprio in ragione di tali particolari profili che caratterizzano il giudizio di valutazione di impatto ambientale, il Tribunale non può che far proprie le considerazioni già espresse più volte dal Consiglio di Stato in materia (cfr. Cons. St. Sez. IV, 28.02.2018 n. 1240 cit. e Cons. Stato, Sez. IV, 27.03.2017 n. 1392), per cui, "prescindendo da specifiche aggettivazioni (debole o forte)..., la relativa valutazione di legittimità giudiziale, escludendo in maniera assoluta il carattere sostitutivo della stessa, debba essere limitata a evidenziare la sussistenza di vizi rilevabili ictu oculi, a causa della loro abnormità, irragionevolezza, contraddittorietà e superficialità. Invero, il giudizio di compatibilità ambientale, quand'anche reso sulla base di criteri oggettivi di misurazione, pienamente esposti al sindacato del giudice amministrativo, è attraversato, come visto, da profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all'interesse all'esecuzione dell'opera, con la conseguenza che le scelte effettuate dall'Amministrazione si sottraggono al sindacato del giudice amministrativo ogniqualvolta le medesime non si appalesino come manifestamente illogiche o incongrue (in termini, cfr., Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 2012, nn. 2312 e 2313; Corte cost., 3 marzo 2011, n. 175; Cons. St., sez. VI, 9 febbraio 2011, n. 871)".

Da ciò deriva che, in una materia così complessa:

"a) la sostituzione, da parte del giudice amministrativo, della propria valutazione a quella riservata alla discrezionalità dell'Amministrazione, costituisce ipotesi di sconfinamento vietato della giurisdizione di legittimità nella sfera riservata alla p.a., quand'anche l'eccesso in questione sia compiuto da una pronuncia il cui contenuto dispositivo si mantenga nell'area dell'annullamento dell'atto;

b) in base al principio di separazione dei poteri sotteso al nostro ordinamento costituzionale, solo l'Amministrazione è in grado di apprezzare, in via immediata e diretta, l'interesse pubblico affidato dalla legge alle sue cure;

c) conseguentemente, il sindacato sulla motivazione delle valutazioni discrezionali:



I) deve essere rigorosamente mantenuto sul piano della verifica della non pretestuosità della valutazione degli elementi di fatto acquisiti;

II) non può avvalersi di criteri che portano ad evidenziare la mera non condivisibilità della valutazione stessa;

III) può disporre c.t.u. o verifica al fine di esercitare più penetranti controlli, con particolare riguardo ai profili accertativi”.

Facendo applicazione dei suesposti principi alla vicenda per cui è causa, sulla scorta delle risultanze documentali in atti, le censure svolte dalla ricorrente in relazione alla pretesa omessa considerazione degli impatti cumulativi prodotti dalle diverse prospezioni autorizzate, unitamente all'attività di ricerca già in essere nel Mediterraneo, all'asserita insufficienza e inadeguatezza delle prescrizioni imposte alla controinteressata e alla affermata pericolosità della tecnica dell'air-gun per l'ambiente marino, si rivelano, prima che infondate, come già evidenziato, addirittura inammissibili, se volte a censurare l'opportunità delle scelte, tecniche e amministrative, rimesse all'Autorità preposta alla cura degli interessi pubblici coinvolti, e a sostituire alle contestate valutazioni, che non superano mai la soglia dell'abnormità o della manifesta illogicità, le sue soluzioni (valoristiche, progettuali, istituzionali, economiche).

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese tra ricorrente, da una parte, e controinteressata e Amministrazione dall'altra, seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.

*(Omissis)*

